



Comune di Lallio

Provincia di Bergamo

Via San Bernardino, 16 – 24040 Lallio (BG) – Tel:035/2059011 - Fax: 035/200729

Cod.Fisc. 80024370167 – P.IVA 00884900168

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL**

CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 20-03-2017

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MASTROMATTEI MASSIMO	P	BERTOLA PIER MARIO	P
LAVE' STEFANO	P	PREVITALI LUCIANA	P
PERUZZINI SARA	P	LODOVICI GIACOMO	P
CIVIDINI MANUELA	P	PISONI BENEDETTO	P
PIATTI GIANCARLO	P	MIDALI FABIO	P
IMPERATORE PAOLO	P	MARZIALI GIORGIO	A
PALA MAURO	A		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor MASTROMATTEI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signora BUCCI CARLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L., in quanto la proposta è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Il Responsabile del Settore interessato
f.to STROPPA LOREDANA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità
f.to STROPPA LOREDANA

Si dà atto che, ai fini della verbalizzazione dei singoli interventi dei componenti del Consiglio comunale, viene utilizzata integralmente la trascrizione della discussione concernente il presente punto all'ordine del giorno, effettuata dalla ditta appositamente incaricata ed allegata alla deliberazione. Sulla trascrizione degli interventi è apposta l'attestazione del segretario comunale verbalizzante secondo cui le dichiarazioni e i fatti riportati nella trascrizione sono avvenuti in sua presenza. Pertanto, nel presente verbale vengono riportati esclusivamente gli elementi essenziali del verbale necessari a rendere lo stesso valido ed efficace.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 22,26 si assenta dall'aula consiliare l'Assessore Peruzzini Sara portando il numero dei presenti in aula a 11.

Alle ore 22,29 l'Assessore Peruzzini Sara rientra in aula consiliare riportando il numero dei presenti in aula a 12.

Alle ore 22,31 si assenta dall'aula consiliare il Consigliere Marziali Giorgio portando il numero dei presenti in aula a 11.

PREMESSO CHE:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, N. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) al 28 febbraio 2017;
- con successivo D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 convertito in Legge 27 febbraio 2017, N. 19 è stato previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei Bilanci di previsione degli Enti Locali (art. 5, c.11);

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

ISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22/05.09.2014 ad oggetto " Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente: Tributo sui servizi indivisibili (TASI), esecutiva;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31/26.09.2014 ad oggetto " Applicazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente: Imposta Municipale Propria (IMU), esecutiva;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e dell' IMU dall' art. 1 L. N. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15/27.04.2016, esecutiva, si è provveduto ad adeguare i regolamenti IMU e TASI alle sopra citate modifiche e a fissare le relative aliquote applicabili per l'anno 2016;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 675 L. N. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU ;
- nella determinazione delle aliquote IMU si deve tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. N.147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L. N. 208/2015 per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L. N. 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e per l'anno 2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento IMU approvato con Atto C.C. N. 31/26.09.2014 e modificato con Deliberazione C.C. N. 15 del 27/04/2016, si considera equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) della L. N. 147/2013, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento TASI approvato con Atto C.C. N. 22/05.09.2014 e modificato con Deliberazione C.C. N. 15 del 27/04/2016, si considera direttamente adibita ad abitazione principale con esclusione dalla TASI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze;

TENUTO CONTO che la Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, N.232) ha previsto all'art. 1, comma 42, la proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, disponendo inoltre che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il

mantenimento della maggiorazione TASI, nella misura applicata per l'anno 2015, possano continuare a farlo anche nel 2017 sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle scelte in materia fiscale, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio ed alla contestuale garanzia dei servizi erogati dall'Ente, propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote dell'I.M.U., legislative disciplinate dall'art.13 del D.L. 06.12.2011, N. 201 convertito in L. N. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni, in vigore nell'anno 2016, secondo i valori di seguito riportati:

ALIQUOTE IMU

a) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

+0,1% sull'aliquota base = 0,5%

esclusivamente per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9, adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per ogni tipologia catastale C2, C2 ,C7), con applicazione della detrazione d'imposta di base pari ad € 200,00, come legislativamente disciplinata dall' art. 13, D.L. N. 201/2011, modificato ed integrato dall'art. 4 del D.L. N. 16/2012, convertito in L. 26.04.2012, N.44.

b) AREE FABBRICABILI: +0,20% sull'aliquota base = 0,96%

c) TERRENI AGRICOLI (per le tipologie non esenti): +0,20% sull'aliquota base = 0,96%

d) ALTRI FABBRICATI: +0,18% sull'aliquota base = 0,94%

fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

e) FABBRICATI Gruppo Catastale D: +0,20% sull'aliquota base = 0,96%

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76%.

CONSIDERATO che, con riferimento alla TASI, l'art. 1 comma 683 L. N. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), punto 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 1, comma 682 L. N. 147/2013, il Comune individua i servizi indivisibili con l'indicazione dei relativi costi, come di seguito

elencati, alla cui copertura la TASI è diretta e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa:

Missione 01-Programma 05 Gestione dei beni demaniale e patrimoniali

€ 100.464,60

Missione 09-Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

€ 26.091,60

(quota parte della spesa)

Missione 10-Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

€ 124.443,80

Missione 11-Programma 01 Sistema di protezione civile

€ 4.000,00

TOTALE	€	255.000,00
--------	---	------------

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come sopra elencati, risulta pertanto necessario ed indispensabile provvedere alla conferma delle aliquote TASI in vigore nel 2016, come di seguito riportato:

ALIQUEUTE TASI

PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE per gli immobili, classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, soggetti alla IUC-Componente IMU:

ALIQUEUTA: 0 (zero) PER MILLE

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 13 comma 8 del D.L. N. 201/2011, convertito in L. N. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille:

ALIQUEUTA: 1 PER MILLE

ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI

Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell'articolo 1 della L. N. 147/27.12.2013:

ALIQUEUTA: 1,3 PER MILLE

RITENUTO opportuno confermare per il 2017 che, ai sensi del comma 681 della L. N. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal

titolare, l'occupante deve versare la TASI nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota fissata per gli altri immobili, mentre la restante parte del 90% (novanta per cento) deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, salvo il caso dell'occupante a titolo di abitazione principale di cui alle disposizioni di seguito richiamate;

RILEVATO che:

-la TASI non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare, occupata da un soggetto diverso dal titolare, sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9;

-ai sensi dell'art. 1 L. N. 147/13 c. 681 come modificato dall'art. 1 c. 14 L. N. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore è tenuto a versare la TASI nella percentuale fissata per gli altri immobili e in misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo;

DATO ATTO che nello schema del Bilancio di Previsione 2017/2019, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, è stato previsto un gettito I.M.U. per l'anno 2017 pari ad € 820.000,00, realizzabile sulla base delle somme introitate per l'annualità d'imposta 2016 e con l'applicazione delle aliquote e detrazioni d'imposta in vigore nel 2016 che si intendono confermate per il 2017;

RILEVATO che nello Schema del Bilancio di Previsione 2017 è previsto un gettito € 255.000,00 relativo al tributo TASI, realizzabile sulla base delle somme introitate per l'annualità d'imposta 2016 e con l'applicazione delle aliquote in vigore nel 2016 che si intendono confermate per il 2017;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 N. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 27.04.2004 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 19.07.2007, atti esecutivi ai sensi di legge;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo N. 267/18.08.2000, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 04.02.2013 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge N. 213/2012";

VISTI:

- i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213 del 7 dicembre 2012;

- il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213 del 7 dicembre 2012;

POSTA ai voti la presente deliberazione ed atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 11 (compreso il Sindaco)

astenuti n. 3 (Pisoni, Lodovici, Midali)

votanti n. 8

favorevoli n.8

contrari n. 0

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE per l'annualità 2017 le aliquote e la detrazione di imposta per l'abitazione principale da applicare all'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) per la COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)", con la conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2016, secondo i valori di seguito riportati:

a) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

+0,1% sull'aliquota base = 0,5%

esclusivamente per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9, adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per ogni tipologia catastale C2, C2 ,C7), con applicazione della detrazione d'imposta di base pari ad € 200,00, come legislativamente disciplinata dall' art. 13, D.L. N. 201/2011, modificato ed integrato dall'art. 4 del D.L. N. 16/2012, convertito in L. 26.04.2012, N.44.

b) AREE FABBRICABILI: +0,20% sull'aliquota base = 0,96%

c) TERRENI AGRICOLI (per le tipologie non esenti): +0,20% sull'aliquota base = 0,96%

d) ALTRI FABBRICATI: +0,18% sull'aliquota base = 0,94%

fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

e) FABBRICATI Gruppo Catastale D: +0,20% sull'aliquota base = 0,96%

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76%.

3. DI APPROVARE per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) per la COMPONENTE "TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI)", con la conferma delle aliquote in vigore nell'anno 2016,
secondo i valori di seguito riportati:

PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE per gli immobili, classificati nelle categorie catastali A/1-
A/8-A/9, soggetti alla IUC-Componente IMU:

ALIQUOTA: 0 (zero) PER MILLE

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 13 comma 8 del D.L. N.
201/2011, convertito in L. N. 214/2011 e successive modificazioni, l'aliquota massima
della TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille:

ALIQUOTA: 1 PER MILLE

ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI

Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell'articolo 1 della L.
N. 147/27.12.2013:

ALIQUOTA: 1,3 PER MILLE

4. DI CONFERMARE per il 2017 che, ai sensi del comma 681 della L. N. 147/2013,
nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (dieci per cento)
dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota fissata per
gli altri immobili, mentre la restante parte del 90% (novanta per cento) deve essere
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, salvo il caso
dell'occupante a titolo di abitazione principale;
5. DI CONFERMARE per il 2017 che la TASI non è dovuta nel caso in cui l'unità
immobiliare, occupata da un soggetto diverso dal titolare, sia adibita ad abitazione
principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la
dimora abituale e la residenza, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle
categorie A1, A8 e A/9;
6. DI CONFERMARE per il 2017 che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta
da un soggetto diverso dal titolare che la destina ad abitazione principale, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore deve versare
la TASI nella percentuale stabilita per gli altri immobili e in misura pari al 90%
dell'ammontare complessivo del tributo;
7. DI DARE ATTO che il file contenente la presente deliberazione dovrà essere inviato
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13

bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito:

consiglieri presenti n. 11 (compreso il Sindaco)

astenuti n. 2 (Pisoni e Midali)

votanti n. 9

favorevoli n.8

contrari n. 1 (Lodovoci)

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 nei termini di legge.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MASTROMATTEI MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BUCCI CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 1/06 ed ivi rimarrà fino al giorno 16/06.

Lallio, li 1/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BUCCI CARLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Lallio, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BUCCI CARLA

Ai sensi del DPR n. 445/2000 e succ. mod. io sottoscritto

BUCCI CARLA

CERTIFICO

che la presente copia, formata da n. 11 fasciate e n. 1 allegati, è conforme alla deliberazione originale conservata da questo ufficio.

Lallio, li 1/06/2017



IL SEGRETARIO GENERALE
BUCCI CARLA

COMUNE DI LALLIO

PUNTO N. 6 O.d.G. - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2017

CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017

PRESIDENTE

Passiamo al penultimo punto all'ordine del giorno, Conferma Aliquote Imu e Tasi per l'anno 2017.

Lascio la parola all'Assessore Piatti, prego.

ASSESSORE PIATTI GIANCARLO

Sì, ci troviamo per l'approvazione, appunto, e la conferma delle Aliquote sia Imu e Tasi per l'anno 2017.

Diciamo, dico che è quasi un passaggio obbligato, ma nel senso che soprattutto per tutte e 2 le tassazioni, siccome non sono le Aliquote standard, ma da anni abbiamo un surplus dato dalla possibilità che ci è stata data e quindi ogni anno dobbiamo passare in Consiglio per confermare le medesime Aliquote degli anni passati che sono leggermente superiori rispetto alle Aliquote standard, diciamo quelle codificate a livello statale, quindi portiamo in approvazione le stesse Aliquote degli anni precedenti.

PRESIDENTE

Grazie.

Apro la discussione.

Prego.

CONSIGLIERE LODOVICI GIACOMO

Allora per fortuna che non mi sono sentito dire che non ci sono stati aumenti.

(Dall'aula si interviene fuori campo voce)

Perché?

ASSESSORE PIATTI GIANCARLO

Confermo. Per fortuna si è sentito dire che non ci sono stati è vero, ho detto che non ci sono stati aumenti, ma le Aliquote sono a livello superiore al livello standard, quindi è per quello che passiamo in Consiglio.

CONSIGLIERE LODOVICI GIACOMO

No, aspetti, no, mi interessava il livello standard.

Ha omesso di dire che non le possiamo aumentare perché c'è un intervento legislativo e che solo dal 2018, se non cambia nulla, avremo la possibilità di aumentare, ok? È questo. Non è che sia, così, noi potevamo eventualmente diminuirle, ma non aumentarle e quindi non è che ci sia stata un'azione, razionalizzazione delle attività, delle spese e compagnia bella, poi se devo essere sincero, come le ho già detto prima e come dal documento che avevo già rassegnato, l'ammontare dell'Addizionale Irpef non sono 339 e neanche 300, se lo ricordi, perché sì, i 300.000 € del 2015 sono 339 come dimostrato lì, se, e poi c'è un'altra cosa che andremo a vedere, anzi no che c'era nel

Dup, che sono state anche contabilizzate delle risorse degli anni precedenti all'anno attuale perché era stato comunicato l'importo successivamente, quindi con la chiusura del Bilancio precedente non si potevano più destinare al giusto anno e si sono contabilizzate nell'anno successivo. Questo ovviamente è una palese violazione dei principi contabili, però se io non potevo fare altro per poterli contabilizzare dovevo fare così. Indico tutto, ok e li contabilizzo dove posso contabilizzarli. È questo.

Quindi anche la conferma di queste Aliquote e soprattutto per il fatto che noi abbiamo esattamente che allora fino a 10.000 € c'è 0, il primo cluster che io ho consegnato stasera che dalla Dichiarazione dei Redditi e che potete scaricare e vederle anche voi, sono pubbliche di tutta l'Italia, quindi sono solo di Lallio, di tutti, avrete notato che c'è anche un numero X che arriva a 15.000 €. I conteggi che io ho fatto l'anno scorso e anche quest'anno per dire che 339 sono inferiori, devo essere sincero, che Lei è stato corretto dicendo: abbiamo fatto il pendolo, 375, 300 e quindi abbiamo fatto la media, nel senso fai il 50% e sei a posto. Vedrà che il nostro Regolamento, che io ritengo, con tutto il rispetto, migliorabile, per non dire altro, va a colpire, non crea nessuna zona franca, se io sto dentro nei 10.000, il che vuole dire non avete accettato la convenzione dell'Agenzia delle Entrate, vuole dire che magari ci sarà qualcuno che girerà col BMW, sarà anche vecchio, e non paga nulla di Addizionale o soprattutto noi non ci attiviamo per niente per andare a recuperare niente. Se andiamo a 10.001 paga su tutto, compreso anche i 10.000 che non pagava.

Il discorso precedente che abbiamo fatto anche che la convenzione riguardava non solo l'evasione, ma l'elusione andava a colpire anche questo, che qualcuno, parliamo francamente, non esisteva, adesso per fortuna anche in Regione Lombardia è stato fatto il quoziente familiare, approvato, se non sbaglio, 15 giorni fa, che dovrebbe essere ancora più efficace rispetto all'Isee. Vuole dire che noi, e forse questo non sono mai riuscito a farvelo capire, colpa mia ovviamente, compresa anche la non approvazione, anzi scritto c'è scritto perché io avevo 5 minuti, quindi poi era scritto su quello che ho rassegnato stasera, allora andiamo sempre a bastonare i soliti.

In poche parole l'Addizionale Irpef non ce ne frega niente chi la paga, questo dice la nostra convenzione, ci interessa solo avere quei 300.000 nel 2015, 339.000 preventivati, ma come ho già detto precedentemente sono stime sottostimate, e così pure negli anni precedenti, quindi io sinceramente questa sera per questo mi asterrò, ma non è un voto favorevole. Devo prendere atto che non posso farci niente, se vuoi fare quadrare il Bilancio, nonostante tutte le cose che ho trovato dentro e poi vediamo, devo ammettere che non posso farci nulla, perché se non mi sentirei tacciato da qualcuno che io non assicuro i servizi, come sempre mi avete detto, però fa niente se diamo i soldi a tutti a palate e andiamo a fare investimenti che non stanno in piedi, oppure non introitiamo quello che dobbiamo, ecc. ecc. che anche quella è un'ulteriore diseguaglianza sociale dal mio punto di vista, quindi io mi asterrò, ma non è perché sono favorevole a quello che abbiamo fatto negli anni passati e parlo in plurale maiestatis perché non sono stato in grado di farvi modificare alcune cose, però io non posso prendere la mano e la pistola di un'altra banda e fare firmare le persone.

Stop.

PRESIDENTE

Grazie.

Altri interventi?

Approfittando della calma, volevo precisare che, al Consigliere Lodovici, io non ce l'ho con nessuno, anzi se qualcuno deve intervenire devo mantenere un certo ordine, primo perché se vogliamo un verbale che possa essere trascritto chiaramente non bisogna parlare assieme.

Altra cosa, questo scusate, ma lo pretendo, questo è il luogo dove il rispetto, a mio giudizio, deve essere fondamentale e sempre presente, quindi invito tutto, non solo il Consigliere Lodovici, ma a me spiace che lui abbia inteso questa cosa come un qualcosa, boh, un occhio di riguardo nei suoi confronti, non è così da parte mia, assolutamente, mi pare di non avere mai negato la parola a nessuno e anche in barba ai tempi che un Regolamento può normare.

Scusate questo passaggio, ma dovevo farlo.

Se non ci sono.

(Dall'aula si interviene fuori campo voce)

No, eviti senno andiamo avanti per 1 ora, esatto.

(Dall'aula si interviene fuori campo voce)

Altri interventi sull'argomento?

Nessuno.

Chiudo la discussione e metto in approvazione: ordine del giorno conferma Aliquote Imu e Tasi, anno 2017.

Favorevoli? Sono 8.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 3, quindi i Consiglieri Pisoni, Lodovici e Midali.

(Dall'aula si interviene fuori campo voce)

Votiamo l'immediata esecutività.

Favorevoli? Sempre 8.

Astenuti? 2.

Contrari? 1. Contrario il Consigliere Lodovici.

Astenuti 2, Pisoni e Midali.

Io sottoscritta, Dott.ssa Carla Bucci, Segretario Generale verbalizzante, attesto ai sensi dell'art. 2700 del codice Civile che le dichiarazioni e gli altri fatti riportati nel presente allegato sono avvenuti in mia presenza e/o da me compiuti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carla Bucci



